

Tribunale di Brescia, Sezione Indagini Preliminari e Udienza Preliminare, (Dr. Mainardi), sentenza nr. 1064 del 09.09.2019

Atti di “pressione” nei confronti di colleghi d’ufficio – corruzione c.d. propria - art. 319 c.p.

Integrano il reato di corruzione propria *ex art.* 319 c.p.p. gli atti di “pressione” – veri o promessi – compiuti nei confronti di funzionari titolari di pratiche amministrative da parte di colleghi del medesimo ufficio in quanto si tratta di atti segnati da violazione degli essenziali doveri di fedeltà ed imparzialità del pubblico ufficiale.

Integra la fattispecie di cui all’art. 319 c.p., e non già quella *ex art.* 346 *bis* c.p., la condotta di condizionamento, apprestata o promessa, da un funzionario, anche pubblico ufficiale, (c.d. “mediatore” – in diretto contatto con il privato “corruttore”) nei confronti di un collega, appartenente al medesimo ufficio del primo e titolare di una pratica amministrativa. Invero, tale condotta implica già di per sé l’esercizio deviato delle competenze di un pubblico ufficiale.

(Secondo la giurisprudenza di legittimità – *ex plurimis*, Cass. 17973/19 – 2335/16- l’atto d’ufficio può concretarsi in qualsivoglia comportamento lesivo dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che fanno capo al p.u., purché la vicenda amministrativa rientri nella sfera di competenza o di “influenza” dell’ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di talché egli possa esercitarvi una qualche forma di “ingerenza”).

Atti di “pressione” nei confronti di colleghi d’ufficio – condotta “prezzolata” - violazione dei doveri di fedeltà e imparzialità –corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio - art. 319 c.p.

Il pubblico ufficiale che accetti delle somme di denaro da un privato in cambio di azioni di “ammorbimento”, promesse a quest’ultimo e da compiere nei confronti di un collega d’ufficio titolare di una pratica amministrativa, integra il reato di cui all’art. 319 c.p. e non quello *ex art.* 318 c.p.. Non si tratta, invero, di generica “svendita” di funzione, non ricollegabile ad atti specificatamente determinabili, bensì del compimento di atti di “pressione” – quantomeno promessi- nei confronti di colleghi d’ufficio in relazione ad una specifica vicenda amministrativa-tributaria, atti ontologicamente segnati da profili di antidoverosità in relazione alla conclamata violazione di un dovere di fedeltà ed imparzialità del pubblico ufficiale.